



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'energia
e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'energia

Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"

(Covenant of Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali)

PREMESSA

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è l'iniziativa della Commissione Europea promossa nel corso della seconda edizione della Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW 2008) recante l'obiettivo di coinvolgere attivamente le città europee in un percorso proiettato verso la sostenibilità energetica ed ambientale, per mobilitare e responsabilizzare le autorità locali nello sforzo congiunto di contribuire al perseguimento e al superamento degli obiettivi comunitari di miglioramento dell'efficienza energetica e di incremento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nei loro territori introdotti con il Pacchetto Clima-Energia.

Mediante l'adesione alla citata iniziativa, di tipo volontario, l'autorità locale stringe un patto politico e un impegno programmatico nei confronti dei propri cittadini e della Comunità Europea, con il quale si obbliga a raggiungere e superare, entro il 2020, gli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di CO₂, incremento del 20% dell'efficienza energetica e innalzamento al 20% della quota di consumi energetici coperta dalle fonti rinnovabili, attraverso l'adozione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica, all'aumento del ricorso alle fonti di energia rinnovabile e alla promozione dell'uso razionale dell'energia.

Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i firmatari del Patto si impegnano a:

- preparare un inventario delle emissioni (baseline) come punto di partenza per le successive azioni;
- presentare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci;
- adattare le strutture della città, inclusa l'allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
- presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione del Piano d'Azione, includendo le attività di monitoraggio e verifica svolte, pena l'esclusione dall'Elenco delle città aderenti al Patto.

Le azioni comprese nel PAES riguardano principalmente il miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia (pubblica, residenziale, terziaria) e nella pubblica illuminazione,

l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo di forme e di mezzi di trasporto urbano sostenibile, la realizzazione di infrastrutture energetiche locali quali le reti intelligenti (smart grids), incluse quelle per la ricarica e il rifornimento della mobilità verde.

Il PAES obbliga l'autorità locale a pianificare la realizzazione di un pacchetto di azioni coerenti in un orizzonte temporale definito a medio (5 anni) e a lungo termine (2020), in cui le strategie di lungo termine potranno includere anche impegni sulla pianificazione urbana e territoriale, le procedure di appalti pubblici verdi (*green public procurement*), la revisione dei regolamenti edilizi (standard di prestazione energetica per gli edifici nuovi o ristrutturati), l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

I comuni rappresentano gli attori chiave del processo, poiché costituiscono il livello amministrativo più vicino ai cittadini e possono favorire la sinergia fra interessi pubblici e privati e l'integrazione dell'energia sostenibile negli obiettivi di sviluppo locale, stimolando l'interesse degli operatori locali della green economy nella consapevolezza che lo sviluppo diffuso e capillare su scala territoriale delle fonti rinnovabili e della riduzione dei consumi di energia avrà importanti ricadute in termini sia di tutela ambientale che di impulso e rilancio dell'economia locale, anche sotto l'aspetto delle nuove e più qualificate opportunità di lavoro legate allo sviluppo della green economy. La Regione Siciliana ritiene il Patto dei Sindaci un programma strategico per la promozione di politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e sostegno alla riqualificazione energetico-ambientale dei propri territori, in funzione del conseguimento degli obiettivi del pacchetto "20-20-20" e del contributo al raggiungimento degli obiettivi regionali di riduzione dei consumi di energia primaria di cui al decreto 15 marzo 2012 ("decreto Burden Sharing"), ma anche per il rilancio dell'economia locale in chiave anticiclica attraverso lo stimolo alla nascita e allo sviluppo di una nuova imprenditoria "verde" e il contributo alla creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato e duraturo.

La Regione Siciliana ha sottoscritto il 9 novembre 2009 l'accordo di partenariato con la Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti (DG TREN) della Commissione Europea (approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 15 giugno 2010), avente ad oggetto l'iniziativa Comunitaria denominata "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors), in forza del quale è stata ufficialmente riconosciuta come "Struttura di supporto" (Supporting Structure) delle amministrazioni locali della Sicilia.

La Regione Siciliana intende inserire come precondizionalità di accesso alle risorse del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 in tema di efficienza energetica e di energie rinnovabili, la dotazione da parte delle autorità locali di un piano d'azione per l'energia sostenibile e riservare, inoltre, parte di tali risorse al finanziamento delle azioni specificamente individuate nei suddetti piani.

La Regione Siciliana intende inoltre sostenere lo sforzo delle autorità locali nell'adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 maggio 2010 (Legge 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione con modificazioni del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e segnatamente l'obbligo di produzione dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici

utilizzati da pubbliche amministrazioni.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 30 Novembre 2012, la Regione Siciliana ha istituito la cabina di Regia con il compito di coordinare e monitorare l'attuazione degli impegni programmatici e degli obiettivi che i comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci hanno assunto nei confronti dei propri cittadini e della Comunità Europea.

Con deliberazione di Giunta Regionale n.478 dell'11 dicembre 2012 "Indirizzi per la riprogrammazione del PO FESR 2007-2013 e adesione al Piano di Azione Coesione" la Regione Siciliana, nell'ambito delle proposte di utilizzo delle risorse trasferite al PAC - Altre azioni a gestione regionale, ha approvato lo stanziamento di 30.000.000 di euro per lo start up del Patto dei Sindaci.

Al fine di promuovere e sostenere presso i Comuni l'adesione al Patto dei Sindaci, la Regione Siciliana destina la somma di € 7.641.453,00 per il finanziamento della realizzazione dei PAES di tutti i Comuni della Sicilia.

A tale scopo la Regione Siciliana invita i Comuni del territorio regionale a partecipare al presente Programma.

La Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, avvierà inoltre un secondo programma, complementare al presente, riservato a quei Comuni della Sicilia, in possesso di PAES approvato dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione Europea, per finanziare la progettazione delle azioni di miglioramento dell'efficienza energetica riguardanti gli edifici dell'Autorità Locale, inserite nei PAES, di livello propedeutico all'affidamento dell'intervento mediante contratti di rendimento energetico (D.Lgs 115/2008) e, inoltre, per la produzione dell'attestato di prestazione energetica (APE) sugli edifici di cui alla Legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 6.

ARTICOLO 1

Obiettivi e finalità

La Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, mediante il presente Programma intende promuovere e sostenere l'adesione dei Comuni siciliani all'iniziativa Patto dei Sindaci e la realizzazione delle azioni ad esso correlate attraverso la definizione di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) aventi come obiettivo il raggiungimento a livello locale, entro l'anno 2020, di una riduzione delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti (CO2) superiore al 20% rispetto ad uno specifico anno base (Inventario delle Emissioni di Base) coerente con il raggiungimento del target di riduzione dei consumi di energia primaria (Tep) assegnati dalla Regione Siciliana nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo regionale di *Burden Sharing* (decreto MISE 15 marzo 2012).

Il contributo dei Comuni siciliani al raggiungimento di questi obiettivi avverrà attraverso:

1. l'adesione formale dei Comuni al Patto dei Sindaci;
2. la predisposizione di un inventario base delle emissioni di CO2 (baseline);

3. la redazione e l'adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
4. la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES;
5. l'inserimento delle informazioni prodotte in un'apposita banca dati predisposta dalla Regione Siciliana;
6. il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione comunale;
7. la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.

1. L'adesione al Patto dei Sindaci, deve essere garantita attraverso l'approvazione di un'apposita delibera di ciascun Consiglio Comunale (o del Consiglio dell'Unione dei Comuni o dell'Assemblea del Consorzio di Comuni) e il ricevimento della notifica di accettazione dell'adesione da parte del Covenant of Mayors Office (CoM Office).

2. L'Inventario di Base delle Emissioni è uno strumento indispensabile per la definizione di politiche di risparmio energetico credibili, poiché solo conoscendo o stimando in modo accurato lo stato di fatto delle emissioni prodotte all'interno del territorio dell'autorità locale, è possibile stabilire obiettivi di riduzione specifici e comparare i risultati nel tempo attraverso un'azione di monitoraggio.

Le emissioni censite includono quelle prodotte da:

- consumi finali di energia;
- produzione locale di elettricità;
- generazione locale di riscaldamento e raffrescamento;
- altre fonti di emissioni (ad es. impianti di trattamento rifiuti).

3. Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), redatto secondo le citate Linee guida JRC, deve essere approvato dal consiglio comunale. Il PAES deve individuare, a partire dall'Inventario di Base delle Emissioni (IBE), le azioni progettuali (dirette e indirette) che l'Autorità locale intende porre in essere per ridurre a livello locale, entro l'anno 2020, le emissioni in atmosfera di gas climalteranti (CO₂) in misura superiore al 20% rispetto all'anno base, coerentemente con i target di riduzione dei consumi di energia primaria (Tep) assegnati dalla Regione Siciliana nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo regionale di *Burden Sharing* (decreto MISE 15 marzo 2012).

La scelta delle azioni da inserire nei PAES scaturisce a valle di un processo di ricognizione, raccolta e analisi dei dati di consumo dell'energia, e delle correlate emissioni climalteranti, e di verifica delle misure di miglioramento adottabili su scala comunale in rapporto all'obiettivo di riduzione della CO₂ da perseguire e alla relativa fattibilità, tenuto anche conto del rapporto costo/benefici in termini di:

- miglioramento dell'efficienza energetica nella produzione e consumo di energia primaria: MWh_e, MWh_t, Tep;
- integrazione/sostituzione della produzione e consumo di energia primaria attraverso fonti rinnovabili e mobilità alternativa: MWh_e, MWh_t, Tep;
- riduzione corrispondente delle emissioni di CO₂ (Tonn CO₂/anno);

- investimento previsto;
- fonti di copertura finanziaria;
- payback time.

L'individuazione delle azioni di miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili utilizzati dall'autorità locale presuppone lo svolgimento di un'attività di audit mirata alla raccolta e allo studio dei dati sui consumi e il rendimento energetico.

Le azioni comprese nel PAES devono essere in grado di assicurare, in virtù degli effetti economici attesi, la loro concreta fattibilità economico-finanziaria.

Gli obiettivi e le azioni devono essere identificati in ordine di priorità, coinvolgendo gli stakeholders e la comunità locale. Per le azioni ritenute prioritarie, deve essere redatta una scheda specifica, nella quale si analizza la fattibilità tecnico-economica e si verificano le possibilità di accesso a fonti di copertura finanziaria.

Il template che riassume i risultati dell'Inventario di Base delle Emissioni e gli elementi chiave del PAES, deve essere compilato in inglese sull'apposito modulo (SEAP template) pubblicato sul sito www.eumayors.com.

4. La predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES coerentemente con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci e in conformità delle Linee guida JRC e dei modelli specifici forniti dalla Commissione europea (Relazione di intervento, Relazione di Attuazione e Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, IME), al fine di supportare la scelta delle politiche energetico-ambientali dell'autorità locale e della Regione Siciliana.

5. L'alimentazione della banca dati predisposta dalla Regione Siciliana impegna i Comuni che beneficiano dei contributi del presente Programma al caricamento dei dati relativi all'IBE e al PAES, nonché a mantenere aggiornati, per almeno due anni dal termine del progetto, i dati relativi al monitoraggio delle azioni e del raggiungimento degli obiettivi.

6. Il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione comunale richiede come requisito di ammissibilità che il percorso di realizzazione del PAES contribuisca, sulla base di attività documentabili, al rafforzamento delle competenze del personale tecnico che, all'interno dell'Amministrazione, si occupa di risparmio energetico attraverso: lo sviluppo di competenze, in tema di efficienza energetica negli usi finali e utilizzo delle energie rinnovabili, l'aggiornamento sulla normativa di settore, sul panorama degli strumenti di finanziamento degli interventi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti e sulla conduzione di gare per l'assegnazione dei servizi energia e gli acquisti verdi (green public procurement);

7. L'azione di sensibilizzazione della cittadinanza richiede come requisito di ammissibilità lo svolgimento di azioni informative e di coinvolgimento della cittadinanza documentabili attraverso iniziative volte alla diffusione del Patto dei Sindaci, degli impegni presi e delle azioni previste dal Comune e l'utilizzo di strumenti che possano stimolare azioni concrete da parte dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAES.

ARTICOLO 2

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Programma i Comuni siciliani, in forma singola o associata, che hanno aderito al Patto dei Sindaci e ne facciano validamente parte alla data di presentazione dell'istanza di contributo.

L'adesione al Patto dei Sindaci in corso di validità, ai sensi delle condizioni e dei termini di partecipazione al Patto dei Sindaci, costituisce requisito di ammissibilità al presente Programma, opera nei confronti di tutti i comuni, partecipanti sia in forma singola che associata, ed è comprovato dalla delibera consiliare contenente la decisione formale di adesione al Patto e dalla conferma (via e-mail) dell'avvenuta adesione da parte del Covenant of Mayors Office (CoM Office).

I soggetti beneficiari sono:

- a) il Comune partecipante in forma singola;
- b) il Comune capofila dell'aggregazione, le Unioni di comuni e i Consorzi di Comuni, validamente costituiti ai sensi di legge (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.).

In caso di aggregazione tra comuni, affinché il soggetto di cui alla precedente lettera b) venga riconosciuto quale beneficiario del contributo e unico interlocutore nei confronti della Regione Siciliana, è necessario che tutti i comuni riuniti nella forma associativa abbiano ufficialmente aderito al Patto dei Sindaci e che questa risulti validamente costituita alla data di presentazione della domanda nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.) per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati e per la disciplina dei reciproci rapporti finanziari, obblighi e garanzie, quali quelli discendenti dagli obblighi assunti con la partecipazione al Patto dei Sindaci e al presente Programma.

Ciascun Comune partecipante, sia in forma singola che associata, deve presentare il proprio autonomo Piano d'Azione (PAES), conformemente agli impegni sottoscritti con l'adesione al Patto dei Sindaci (Testo ufficiale del Patto dei Sindaci e Formulario di adesione) secondo le modalità stabilite nelle linee guida per la redazione dei PAES elaborate dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione Europea (Allegato II¹) e in linea con gli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria (Tep) assegnati dalla Regione Siciliana nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo regionale di *Burden Sharing* (decreto MISE 15 marzo 2012).

Nel caso di partecipazione nelle forme di cui alla lettera b), in alternativa alla presentazione dei PAES da parte di ogni singolo Comune, potrà essere presentato un unico Piano d'Azione congiunto per l'Energia Sostenibile (PAES congiunto), secondo le modalità indicate all'Addendum 1 delle linee guida del JRC e nella sezione delle FAQ del sito ufficiale del programma (<http://www.pattodeisindaci.eu/FAQ.html>).

ARTICOLO 3

Risorse finanziarie disponibili ed entità del contributo

Le risorse finanziarie complessivamente assegnate mediante il presente Programma ammontano a € 7.641.453,00.

¹ http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_it-2.pdf

La Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia mette a disposizione di ogni comune partecipante un contributo a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili (articolo 7 e Allegato IV del presente Programma) sostenute per la redazione dei PAES, entro i limiti stabiliti dal presente articolo e secondo il quadro di riparto di cui all'Allegato I. Il contributo previsto è modulato in relazione a quattro fasce dimensionali riferite al numero totale di abitanti del singolo Comune (dati Istat al 1° gennaio 2012²), partecipante in forma singola ovvero associata.

Il contributo è costituito da una parte fissa, crescente per fascia demografica di appartenenza, e da una parte variabile, proporzionale al numero di abitanti residente, come di seguito determinato:

Popolazione residente (abitanti)	Contributo fisso	Contributo variabile (procapite)
sino a 5.000	€ 7.500,00	€ 1,00
da 5.000 a 30.000	€ 10.000,00	€ 0,90
da 30.000 a 100.000	€ 12.500,00	€ 0,80
oltre 100.000	€ 15.000,00	€ 0,70

ARTICOLO 4

Modalità di presentazione delle istanze

Dalla data di pubblicazione del Decreto di adozione del presente Programma sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a decorrere dal **31/03/2014 e sino alle ore 12:00 del 30/09/2014** possono essere presentate le istanze di assegnazione dei contributi ivi previsti secondo un procedimento a sportello. Le istanze e i relativi allegati elencati all'art. 5 devono essere presentati secondo le modalità ivi descritte.

L'istanza e relativi allegati è presentata e sottoscritta a cura del legale rappresentante del soggetto beneficiario, utilizzando l'apposita modulistica allegata e disponibile anche sul sito-web dell'*Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'Energia*, e deve essere trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo:

- dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Le istanze presentate oltre il termine di cui al presente articolo sono irricevibili.

ARTICOLO 5

Procedura

² Demografia in cifre: Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio Anno 2012. <http://demo.istat.it/pop2012/index3.html>

L'ammissibilità delle istanze ai contributi di cui al presente Programma è subordinata al rispetto da parte dei beneficiari delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di enti locali.

Ai fini delle verifiche di ammissibilità al contributo nonché per la rendicontazione e certificazione della spesa, il beneficiario deve presentare a nome proprio e, in caso di aggregazione di Comuni, per conto della totalità dei Comuni aderenti alla forma associativa, la documentazione di seguito elencata (per maggiore dettaglio si rimanda agli allegati):

- i. delibera del Consiglio comunale di adesione al Patto dei Sindaci in corso di validità, compresa l'eventuale proroga, ai sensi delle condizioni e dei termini di partecipazione al Patto medesimo;
- ii. notifica di accettazione dell'adesione al Patto dei Sindaci da parte del Covenant of Mayors Office (CoM Office);
- iii. Elenco comunale degli edifici di cui alla Legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 6, richiamata nelle premesse, ordinato per priorità di intervento assegnata dal Comune;
- iv. delibera del Consiglio comunale di approvazione del PAES;
- v. Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
- vi. "Modulo SEAP (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile)", che la Commissione Europea chiede di compilare online all'atto di invio del Piano;
- vii. comunicazione del JRC della Commissione Europea di approvazione del PAES, ove presente;
- viii. breve relazione di progetto (max. 3 pagine) contenente una sintetica descrizione delle attività svolte e, in particolare, delle attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza nonché dei riscontri ottenuti;
- ix. attestazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del responsabile del procedimento in ordine alla conformità delle procedure seguite nell'affidamento delle prestazioni finanziate ai sensi del presente Programma;
- x. idonea documentazione giustificativa di spesa, anche non quietanzata ai soli fini dell'erogazione dell'anticipazione.

L'erogazione del saldo, dopo l'approvazione del PAES da parte del JRC è subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa debitamente quietanzata.

A integrazione della documentazione sopra elencata, l'istanza presentata dai Comuni partecipanti in forma associata deve contenere altresì:

- xi. atto di delega alla forma associata a partecipare al presente Programma, da parte dei Comuni facenti parte del raggruppamento
- xii. atto istitutivo della forma associativa (per le Unioni di Comuni e i Consorzi di Comuni sono richiesti l'Atto Costitutivo e lo Statuto).

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'Articolo 2, lettera b), la mancata partecipazione anche di un solo Comune tra quelli aderenti ad una determinata forma associativa, produce ai sensi dell'Articolo 11 l'esclusione della domanda nei confronti di tutti i Comuni partecipanti sotto quella determinata forma.

I soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), in alternativa alla presentazione dei PAES da parte di ogni singolo Comune, potranno presentare un Piano d'Azione congiunto per l'Energia Sostenibile (PAES congiunto) secondo le modalità indicate nell'Addendum 1 delle linee guida del JRC e nella sezione delle FAQ del sito ufficiale del programma (<http://www.pattodeisindaci.eu/FAQ.html>):

- Opzione 1: ogni firmatario del gruppo si impegna individualmente a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020
- Opzione 2: il gruppo di firmatari si impegna collettivamente a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 (Addendum 1 delle linee guida PAES³)

Tutti i documenti di cui ai precedenti punti devono essere redatti conformemente alle prescrizioni e indicazioni contenute nelle Linee Guida ("How to develop a Sustainable Energy Action Plan - SEAP") elaborate dal JRC (Joint Research Center), organo tecnico della Commissione Europea, e riportate nell' Allegato II al Programma.

Il lavoro di preparazione e successiva attuazione del PAES deve necessariamente prevedere anche:

- la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES; il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno delle Amministrazioni Comunali;
- la programmazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.

Tutti i comuni possono beneficiare del supporto tecnico offerto dalla Regione Siciliana per una migliore e più efficace pianificazione e attuazione delle attività propedeutiche alla redazione del PAES e, successivamente, per il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attuazione.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle tempistiche previste dalla Regione Siciliana e, nello specifico, l'approvazione dei PAES da parte dei consigli comunali e la successiva trasmissione dello stesso per la formale approvazione da parte del JRC della Commissione Europea devono essere perfezionate entro il termine di un anno dall'adozione della delibera di adesione al Patto dei Sindaci da parte del Consiglio Comunale, fatta salva l'eventuale proroga concessa dall'Ufficio del Patto dei Sindaci di Bruxelles, e comunque non oltre il 30/09/2014.

ARTICOLO 6

Criteri di valutazione dei PAES

La Regione Siciliana effettua la verifica di ammissibilità delle istanze di concessione del contributo in rapporto alla completezza degli adempimenti richiesti per la partecipazione al presente Programma (Articolo 5), nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di enti locali e di rendicontazione e certificazione della spesa dei fondi comunitari.

³ http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/Addendum_1_to_the_SEAP_Guidebook_Joint_SEAP_option_2.pdf

Il Joint Research Centre (JRC), braccio scientifico e tecnico della Commissione europea, decide sull'approvazione del PAES conformemente ai criteri contenuti nelle Linee Guida di cui all'Allegato II.

ARTICOLO 7

Spese ammissibili

I costi sostenuti dai Comuni richiedenti il contributo devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità del presente Programma, nel rispetto del regolamento sull'ammissibilità delle spese⁴, delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici⁵, di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche⁶, di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi⁷ e di ordinamento degli enti locali⁸.

In particolare, per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia fissata per l'affidamento diretto (attualmente 40.000,00 euro), trovano applicazione le norme di cui all'art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91 comma 2 del Codice stesso.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di adesione ufficiale del beneficiario al Patto dei Sindaci, strettamente connesse e funzionali alla redazione del PAES ai sensi delle linee Guida pubblicate dal JRC della Commissione Europea e riferibili a:

1. preparazione dell'Inventario base delle emissioni di CO2 (IBE);
2. attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza;
3. elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
4. predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni;

Le categorie di spesa ammissibili sono quelle relative ai seguenti costi (per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato IV al Programma):

- personale dipendente e non dipendente del beneficiario: personale con contratto a tempo indeterminato, personale con contratto a tempo determinato e personale con rapporto di lavoro assimilabile al contratto di lavoro dipendente, incaricato di svolgere le attività di cui al presente Programma.
- strumenti, attrezzature, software e banche dati acquistati dal beneficiario: ammissibili se strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui al presente Programma e nei limiti derivanti dall'applicazione del criterio della quota

⁴ D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196: Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

⁵ Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.e ii e Decreto Presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2012, Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.

⁶ D.Lgs 165/2001, art. 7 comma 6, e ss.mm. e ii.: Particolare e comprovata specializzazione connessa agli specifici contenuti di professionalità oggetto della prestazione di servizio

⁷ Decreto 3 febbraio 1992, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12

⁸ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.

d'uso.

- servizi di consulenza e servizi equivalenti affidati dal beneficiario a terzi: costi relativi ad attività commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, selezionati in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm.e ii) o di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii)
- spese generali a carico del beneficiario: ammissibili per la quota imputabile allo svolgimento delle attività di cui al presente Programma e nella misura max del 10% del totale delle spese ammissibili.

ARTICOLO 8

Erogazione dei contributi

Il contributo è erogato a integrale copertura delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario per la redazione dei PAES, nei limiti specificati nel quadro di riparto di cui all'Allegato I e secondo le seguenti modalità:

- I. una prima quota a titolo di anticipazione alla presentazione del PAES nella misura del 40% del contributo massimo concedibile;
- II. la restante quota a saldo nella misura del 60% dopo l'approvazione del PAES da parte del JRC della Commissione Europea.

Il contributo è erogato entro trenta giorni dall'esito favorevole delle attività di verifica e controllo effettuate dalla Regione Siciliana in merito al rispetto dei criteri di valutazione di cui all'Articolo 6 (Criteri di valutazione dei PAES).

A seguito delle attività di verifica e controllo, in caso di difetto della documentazione di cui all'Articolo 5 (Procedura) con esclusione di quella che costituisce preconditione per la partecipazione al presente Programma (lettere i e ii e, in caso di partecipazione in forma associata, anche xi e xii), la Regione Siciliana a suo insindacabile giudizio può accordare al Comune un'unica proroga, per un massimo di mesi 3 (tre), per sanare le carenze rilevate.

Decorso infruttuosamente il termine di proroga, la domanda è definitivamente respinta e il Comune perde il diritto al contributo.

In caso di partecipazione nelle forme associative di cui all'articolo 2, lettera b), fatta salva la possibilità di presentazione di un PAES congiunto, il contributo ammissibile per singolo PAES è erogato a favore dei comuni che avranno superato positivamente la verifica e il controllo sulla documentazione di cui all'articolo 5.

Fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti di cui all'Articolo 5 (Procedura), considerata anche l'eventuale concessione della proroga, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il beneficiario può eventualmente presentare idonea documentazione giustificativa di spesa anche non quietanzata.

L'erogazione del saldo è subordinata all'approvazione del PAES da parte del JRC nonché alla presentazione della documentazione finale di spesa debitamente quietanzata.

ARTICOLO 9

Obblighi del beneficiario

I beneficiari dei contributi assegnati mediante il presente Programma sono obbligati ad inserire nella banca dati predisposta dalla Regione Siciliana i dati dell'Inventario di Base delle Emissioni e i dati di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'attuazione del PAES anche con riferimento al conseguimento dei target di riduzione dei consumi di energia primaria (Tep) assegnati dalla Regione Siciliana nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo regionale di *Burden Sharing* (decreto MISE 15 marzo 2012).

I beneficiari si impegnano ad aggiornare detti dati per almeno due anni dall'erogazione del contributo di cui al presente Programma.

Art. 10

Codice unico di progetto

I beneficiari del finanziamento regionale sono tenuti ad acquisire e comunicare alla Regione Siciliana il Codice Unico di Progetto (CUP) secondo quanto disposto dall'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

A tale proposito si ricorda che la deliberazione CIPE del 29 settembre 2004, n. 24, tra le altre, stabilisce che: "il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Tutte le Amministrazioni e Istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico".

ARTICOLO 11

Cause di esclusione

Sono esclusi dall'accesso ai contributi di cui al presente Programma le istanze che risultano:

- presentate da beneficiari sprovvisti di valida adesione al Patto dei Sindaci, ai sensi delle condizioni e dei termini di partecipazione al Patto medesimo;
- incomplete della documentazione obbligatoria di cui all'articolo 5, incluso l'eventuale infruttuoso decorso del termine di proroga di cui all'Articolo 8;
- non conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di enti locali relativamente alle procedure seguite dai comuni per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Programma (articolo 5, lettera h);

- presentate oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 4, eventualmente integrato della proroga di cui all'Articolo 8;
- presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 lettera b) in difformità delle disposizioni vincolanti di cui al medesimo articolo 2.

ARTICOLO 12

Decadenza

In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti da parte dei beneficiari mediante la partecipazione al presente Programma, l'Amministrazione regionale diffida il beneficiario ad adempiere entro il termine perentorio di mesi 3 (tre) dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, l'Amministrazione regionale emette il decreto di decadenza dal contributo, disponendo la restituzione delle somme erogate ed il versamento delle eventuali somme dovute a titolo di sanzioni.

La decadenza dal contributo è disposta in caso di:

- mancata approvazione del PAES da parte del JRC della Commissione Europea;
- mancato inserimento nella banca dati predisposta dalla Regione Siciliana dei dati relativi all'Inventario di Base delle Emissioni;
- mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'attuazione del PAES, anche con riferimento al conseguimento degli obiettivi regionali di Burden Sharing, per almeno due anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo di cui al presente Programma.

Il decreto di decadenza dispone, altresì, la restituzione da parte del beneficiario delle somme già percepite, gravate dagli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data contabile dell'erogazione e quella della restituzione, calcolati in ragione del tasso BCE vigente tempo per tempo nel periodo di riferimento, maggiorati di cinque punti percentuali, comunque entro i limiti di cui alla Legge n. 108/1996 e s.m.i.